



ORDINANZA N. 1 DEL 22/11/2018

Oggetto: ORDINANZA PER PROBLEMATICHE IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA SU AREA ED IMMOBILE DI VIA MONTEBIANCO, 53.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

-in data 15.09.2018 è pervenuta una segnalazione all'ufficio Ecologia e Ambiente che lamentava uno stato di abbandono di un giardino in prossimità del confine della sua proprietà dell'area di via Montebianco, 53, identificata al catasto di Mesagne, Foglio 54 particella 975;

-il sopralluogo effettuato in data 19.09.2018, dalla Polizia Locale, ha permesso di accertare quanto segue:

terreno privato non accessibile dell'abitazione della reclamante in quanto la porta d'ingresso al giardino era chiusa dalla parte posteriore e non vi era possibilità di entrare. Da un'ispezione eseguita dalla sede stradale di via Gran Sasso il giardino si presentava pieno di alberi e di vegetazione non curata.

-Con nota del 25/09/2018 si è ritenuto opportuno richiedere un sopralluogo da parte dell'ASL al fine di meglio definire lo stato dei luoghi. Il sopralluogo effettuato dai tecnici del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 247 del 17/10/2018 ha riscontrato che il giardino è abbandonato, lo stesso è delimitato nella parte prospiciente l'area periferica al termine della via Gran Sasso da un muro avente altezza superiore 2,00 metri, per cui non è stato possibile verificare lo stato dei luoghi. Per quanto possibile si è solo notato la presenza di alberi da frutto (agrumeto) che sovrastano il muretto, in stato di incuria. La stessa ASL invitava il Comune ad attivare la procedura per quanto disposto al rispetto dell'art. 37 del regolamento comunale d'igiene mediante un intervento di manutenzione e pulizia del giardino di che trattasi;

-Tenuto conto che le condizioni attuali dell'area di che trattasi potrebbero comportare conseguenze igienico-sanitarie e di sicurezza per le persone residenti o confinanti;

-Considerato che tale situazione non può essere ritenuta ammissibile essendo stato accertato che le condizioni di degrado dell'area in oggetto sono imputabili alla mancanza di manutenzione che spetta per diritto alla proprietà;

-Che tale contesto, e le sue possibili evoluzioni, possono determinare condizioni insalubri per la salute dell'uomo;

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel 0831 732227 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - e mail : appalti@comune.mesagne.br.it p.iva: 00081030744



-Che risulta necessario, in considerazione della permanenza della situazione di criticità nell'area sopra indicata, ingiungere alla proprietà l'adozione di specifiche misure per la rimozione degli inconvenienti igienico-sanitarie e di sicurezza rilevati.

1. Visto l'art. 37 del Regolamento Comunale di igiene e sanità;
2. Visto che l'art. 45 del vigente Regolamento Edilizio così recita:

"ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico".

Per quanto di competenza dell'Area Servizio al Territorio;

3. Richiamato l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/00;
4. Richiamato il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

alle proprietarie:

OMISSIS.....

OMISSIS.....

;

DI

provvedere, entro il termine di 30 giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento, a realizzare tutti gli interventi atti a risolvere le problematiche rilevate da dall'ASL (Azienda sanitaria locale BR) nel corso del sopralluogo del 17.10.2018; nello specifico dovrà essere effettuato:

Provvedere alla pulizia e manutenzione ordinarie del giardino e a tutto ciò che risulta da bonificare.

DISPONE

che il destinatario della presente ordinanza debba produrre, entro il termine temporale sopra indicato, una idonea relazione tecnica e fotografica nella quale vengano precisate le specifiche misure adottate per la rimozione degli inconvenienti igienico-sanitari e di sicurezza rilevati. Tutta la documentazione sopra richiesta è indispensabile che venga trasmessa al Comando di Polizia Locale, all'Area Servizi al Territorio e all'ASL Azienda sanitaria Locale.

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732227 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - e mail : appalti@comune.mesagne.br.it p.iva: 00081030744

Si avvisa preliminarmente che qualora fosse accertata l'inottemperanza agli ordini qui impartiti si provvederà ai sensi di legge senza pregiudizio per l'azione penale.

Il Comando di Polizia Locale, al quale viene inviata copia, è incaricato di segnalare tempestivamente l'ottemperanza della presente ordinanza nei termini prescritti dal Comune e dalla Legge, per l'eventuale prosieguo.

INFORMA

1. che il presente atto nota deve essere inteso quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 - 8 legge 241/90 e s.m.i. e, al fine di assicurare la partecipazione degli interessati all'istruttoria, si precisa che:
 - l'Ufficio responsabile dell'eventuale procedimento repressivo è L'ufficio Polizia Locale tel. 0831/771893;
 - il Responsabile di tale procedimento è la Dott.ssa Francesca ANDRIOLA;
 - gli atti sono depositati presso l'Area Servizi al Territorio e sono consultabili in ore d'ufficio nei termini indicati dalle disposizioni vigenti;
2. che ciascun interessato può presentare documenti o memorie scritte che l'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, si riserva di valutare per l'adozione del provvedimento finale.

Si rammenta infine che la mancata ottemperanza al presente provvedimento, previo accertamento della violazione, comporterà l'ulteriore applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 € ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000, nr. 267, art. 7 bis, nonché l'esecuzione d'ufficio degli interventi previsti con recupero delle spese a carico dell'inadempiente. Secondo quanto statuito dal 4° comma dell'art. 3 della legge 241 del 07.08.90 si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR Puglia entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricezione, secondo quanto statuito dal capo III del D.P.R.24.11.1971, n. 1199.



Il Responsabile
Area Servizi al Territorio
Dott.ssa Francesca ANDRIOLA